

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AFFERENTI L'INTERVENTO *"CAMPAGNA DI INDAGINI INTEGRATIVE FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA DELLA FALDA DA REALIZZARE NELLE AREE DI PROPRIETÀ E IN CONCESSIONE DEMANIALE DELLA SOCIETÀ AFERPI SPA NEL SITO DI PIOMBINO"*

CIG: 6960614063

CUP: C79G14000990001

PREMESSE

Il presente Disciplinare (di seguito, *"Disciplinare"*) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, *"Bando"*) con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 71, co. 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, *"Codice dei Contratti"*).

Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto di servizi tecnici di direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione afferenti l'intervento *"Campagna di indagini integrative finalizzata alla progettazione delle opere di messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della società Aferpi SpA nel sito di Piombino"*.

Le attività di cui al presente Disciplinare e di seguito descritte sono realizzate nell'ambito dell'Accordo di Programma del 24 aprile 2014 per la "disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino" (di seguito *"AdP"*), con riferimento agli interventi per la messa in sicurezza operativa delle aree demaniali dello stabilimento siderurgico (Asse I - Azione 2) di cui all'art. 6, Tabella 2, lettera E), come successivamente dettagliati nell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 252-bis del Codice dell'Ambiente sottoscritto il 30 giugno 2015 e finalizzato all'attuazione del "progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dei complessi aziendali ceduti dalla Lucchini in A.S." (di seguito *"AdP ex 252-bis"*).

La presente procedura è stata indetta dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, *"Stazione Appaltante"*), la quale opera quale stazione appaltante per l'attuazione del *"Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini in A.S., ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. - Asse I, Azione II: Progetto integrato"*

di messa in sicurezza e di reindustrializzazione", per conto della Regione Toscana (di seguito, "**Ente Aderente**"), ai sensi dell'articolo 37 e 38, co. 1, del Codice dei Contratti, giusto Accordo concluso il 24 marzo 2016 tra la Stazione Appaltante e l'Ente Aderente.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, "**Piattaforma Telematica**"), accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://gareappalti.invitalia.it> (di seguito, "**Portale**").

Ai sensi dell'articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <https://gareappalti.invitalia.it>, come indicato nel prosieguo del presente documento e nel "*Contratto per l'utilizzo del sistema telematico*", consultabile e scaricabile dal medesimo sito *web*.

La procedura di gara si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, co. 9, e 60 e 157 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 1

PUBBLICITA'

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente (<https://gareappalti.invitalia.it>) e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Egualemente, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo del committente (<https://gareappalti.invitalia.it>) e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ai sensi dell'articolo 36, co. 9, del Codice dei Contratti, il Bando è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

Ai sensi dell'articolo 36, co. 9, del Codice dei Contratti, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

Ai sensi dell'articolo 72, co. 6, del Codice dei Contratti, il Bando è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 98 e 72, co. 6, del Codice dei Contratti, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

ARTICOLO 2

PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ARTICOLO 3

RIFERIMENTI DI INVITALIA, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI. ACCESSO AGLI ATTI.

La presente procedura è indetta dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede in Roma in Via Calabria n. 46 – 00187.

Il responsabile unico del procedimento (di seguito, **“RUP”**), ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, è indicato nel Bando.

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite l'area **“COMUNICAZIONI”** della Piattaforma Telematica, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 4

CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

La Piattaforma Telematica adottata per lo svolgimento della presente procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 58 del Codice dei Contratti, nonché in conformità al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, **“CAD”**), al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, **“Codice Privacy”**) e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche (Regolamento n. 910/2014), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti attuativi.

La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazione sui documenti d'offerta inviati, garantisce l'attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. *log* di sistema), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica:

- a) è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta;
- b) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema informatico.

Il tempo della Piattaforma Telematica è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso la Piattaforma Telematica medesima e lo stesso è costantemente indicato in alto a destra di ogni schermata della Piattaforma Telematica.

Il tempo della Piattaforma Telematica è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.

Le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle correlate operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma Telematica. Tali *log* di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 53 del Codice dei Contratti.

Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.

Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate.

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nella sezione della Piattaforma Telematica "**SITO E RIFERIMENTI** ---> **REQUISITI DI SISTEMA**", nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

E' altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (già DigitPA), generato

mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del CAD.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a pena di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica.

Si precisa che per la generazione e la verifica della firma digitale si deve utilizzare il metodo di sottoscrizione con l'algoritmo corrispondente alla funzione SHA – 256, così come previsto dalla Deliberazione del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione n. 45 del 21 maggio 2009 e dal D.P.C.M. del 22 febbraio 2013.

Si precisa, altresì, che tutti i documenti cartacei (analogici) da caricare nella Piattaforma Telematica, per poter essere firmati digitalmente, dovranno essere preventivamente scansionati.

Qualora i concorrenti avessero la necessità di caricare più file all'interno di una cartella compressa (es. ".zip") è obbligatorio firmare digitalmente ciascun file contenuto nella medesima cartella.

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file singoli di dimensione inferiore a 600 MB (Megabyte).

Si raccomanda, altresì, al fine evitare di appesantire le attività di caricamento, di scegliere formati grafici compressi e con risoluzioni non eccessivamente elevate.

Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, gli operatori economici potranno contattare il *Sales & Customer Support* (tel. +39 02 8683 8415), disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30 o consultare il *"Manuale per la Partecipazione"* disponibile all'interno della Piattaforma Telematica, nella sezione **"OPERATORI ECONOMICI ---> DOCUMENTAZIONE E ISTRUZIONI"**.

ARTICOLO 5

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROCEDURA TELEMATICA.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale (<https://gareappalti.invitalia.it>) attraverso il quale si accede alla Piattaforma Telematica. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo, selezionando il campo **"REGISTRAZIONE AL PORTALE"**.

Gli operatori economici, dopo aver ultimato la propria registrazione, riceveranno all'indirizzo PEC fornito un messaggio di conferma di avvenuta registrazione (le credenziali di accesso – nome utente e *password* - saranno quelle che l'operatore avrà indicato nel form di registrazione) e quindi saranno abilitati ad operare sulla Piattaforma Telematica.

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Al completamento delle suddette operazioni gli operatori economici, al fine di presentare la propria offerta, dovranno:

- i. accedere alla gara telematica;
- ii. cliccare su **"PRESENTA OFFERTA"**, posto in alto a destra della pagina, e seguire i **"PASSI"** descritti all'interno della Piattaforma Telematica:
 - PASSO 1: DEFINISCI FORMA DI PARTECIPAZIONE;
 - PASSO 2: CARICA DOCUMENTAZIONE;
 - PASSO 3: PRESENTA OFFERTA;

nonché rispettare le indicazioni di cui ai successivi paragrafi del presente Disciplinare.

Con l'accesso alla sezione dedicata alla presente procedura di gara ciascun operatore economico potrà inoltre inviare richieste di chiarimento secondo le modalità descritte nel paragrafo che segue.

Il gestore della Piattaforma Telematica (di seguito, **"Gestore"**) fornirà assistenza agli operatori economici ai fini dell'accesso al Portale, della abilitazione e più in generale dell'utilizzo della Piattaforma Telematica, mettendo a loro disposizione il servizio di *Sales & Customer Support* indicato nel paragrafo che precede, raggiungibile con le modalità e i termini ivi indicati.

Si fa presente che:

- I. in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c), ovvero di cui all'articolo 46, co. 1, lett. f), del Codice dei Contratti, il consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- II. in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) (), ovvero di cui all'articolo 46, co. 1, lett. e), del Codice dei Contratti, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il

raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, “**R.T.I.**” o “**R.T.**”), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, “**G.E.I.E.**”).

N.B. Si precisa, così come previsto nel paragrafo che segue, che le comunicazioni di cui al Codice dei Contratti avverranno a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo dichiarato dall’operatore economico al momento della registrazione, di cui al presente paragrafo. In caso di operatori economici riuniti costituiti o costituendi le comunicazioni avverranno a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo di registrazione, di cui al presente paragrafo, dichiarato dal soggetto indicato quale capogruppo.

ARTICOLO 6

OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE.

Ai sensi dell’articolo 157 del Codice degli Appalti, l’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di Direzione della esecuzione e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del contratto avente ad oggetto la realizzazione dell’Intervento denominato *“Campagna di indagini integrative finalizzata alla progettazione delle opere di messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della società Aferpi SpA nel sito di Piombino”*.

In conformità al “DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELL’INTERVENTO E SPECIFICHE DELLE ATTIVITÀ TECNICHE” (di seguito, “**DPI**”) e relativi allegati, i servizi di Direzione della Esecuzione e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del contratto, inerenti al predetto Intervento, si articolano nelle seguenti classi e categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, contenente l’*“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*, rilevanti ai fini della qualificazione ed indicate nella tabella *infra* riportata:

DESTINAZIONE FUNZIONALE (CODICE EX DM 17/6/2016)	IB.06
Classe e Categoria ex L. 143/1949	II/b
Valore dell’opera (€) per classe/categoria	€ 1.067.363,73

Sono altresì ricomprese nell’oggetto dell’appalto:

- il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto di appalto stipulato dalla Stazione appaltante per la realizzazione dell’Intervento;

- la assicurazione della regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore del predetto contratto di appalto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- lo svolgimento di tutte le attività in ogni caso riconducibili alla figura del Direttore della esecuzione e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione previste dalla normativa vigente e da quella eventualmente sopravvenuta in corso di esecuzione dell'appalto, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dalla Stazione appaltante per l'ottimale realizzazione dell'intervento medesimo, anche ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori in fase di esecuzione;
- lo svolgimento delle attività di controllo di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la qualità del servizio/fornitura;
 - l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
 - il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
 - l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
 - il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
 - il rispetto della normativa ambientale;
 - il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'appaltatore.

L'affidatario dovrà garantire il presidio fisso presso il cantiere durante tutto il periodo delle lavorazioni. Il direttore dell'esecuzione del contratto dovrà ricoprire la figura professionale di geologo e dovrà garantire il presidio fisso, anche tramite suoi collaboratori delegati, presso il luogo di esecuzione delle attività di campo in tutte le fasi di esecuzione delle stesse.

Le unità minime stimate per lo svolgimento dell'incarico sono pari a n. 1.

Le attività di cui sopra dovranno essere svolte in conformità con quanto previsto nel "*DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO E SPECIFICHE DELLE ATTIVITÀ TECNICHE*" (di seguito, "**DPI**") e relativi allegati, con specifico riferimento al "*Piano delle indagini integrative per il sito di Piombino*" (allegato 3.b al DPI).

Ai fini della qualificazione alla presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel DPI, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

Ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione del fatto che l'affidamento costituisce un unico lotto funzionale alla compiuta definizione della

campagna di indagini integrative da condurre nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della società Aferpi spa nel sito di Piombino, come meglio specificato nel DPI.

Il luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è lo stabilimento siderurgico di Piombino (LI) per quanto attiene alle attività di campo, fatte salve le prerogative del RUP in materia di convocazione di riunioni di cui al DPI.

ARTICOLO 7

IMPORTO

L'importo totale dell'appalto è di € 64.349,41 (sessantaquattromilatrecentoquarantanove/41), oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti.

L'importo soggetto a ribasso è pari a € 64.349,41 (sessantaquattromilatrecentoquarantanove/41).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, co. 3 *bis*, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell'appalto, non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

ARTICOLO 8

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti.

Il contratto sarà concluso in modalità elettronica.

Il contratto sarà stipulato a corpo.

ARTICOLO 9

TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il termine finale per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto coinciderà con il termine occorrente per l'ultimazione e la verifica di conformità delle attività di indagine oggetto dell'Intervento.

Il termine finale per l'esecuzione delle attività di indagine è di 545 giorni naturali e consecutivi (18 mesi) come da cronoprogramma allegato al "*Piano delle indagini integrative per il sito di Piombino*" (Allegato 3.n al DPI), fatte salve le consegne intermedie disciplinate dal DPI e dal "*Piano delle indagini integrative per il sito di Piombino*".

ARTICOLO 10

MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Il presente appalto trova copertura nell'ambito delle somme a valere sulle risorse assegnate in via definitiva alla Regione Toscana con Delibera CIPE del 10 novembre 2014 n. 47/2014, per un importo complessivo di Euro 50.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020.

ARTICOLO 11

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all'articolo 46, co. 1, lett. a), b), c), d), e) e f), del Codice dei Contratti, e precisamente:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i G.E.I.E., i R.T. fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i R.T. costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione

della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);

- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Conseguentemente, gli studi associati, le società di ingegneria, le società di professionisti, i consorzi stabili, i R.T.I. e i consorzi ordinari dovranno fornire il nominativo di tutti i professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

Inoltre l'operatore economico dovrà indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un R.T.I. o di consorzio ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o di un consorzio.

I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria e le mandanti, specificando le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E..

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 17, 18 e 19, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.

ARTICOLO 12

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 12.1;
- ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al successivo articolo 12.2;
- iii. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 12.3;
- iv. rendere le Ulteriori dichiarazioni, di cui al successivo articolo 12.4, ed assumere gli obblighi e rendere le dichiarazioni relative alle Clausole Obbligatorie della Legalità, di cui al successivo articolo 12.5,

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "*DGUE*") di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante richiederà all'aggiudicatario, nonché al soggetto che seguirà in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati. la Stazione Appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC: a tal fine,

tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

12.1 Requisiti di partecipazione d'ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili direttamente all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- iii. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
- iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

12.2 Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, l'incarico deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che devono essere indicati dall'operatore economico con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

In particolare, **a pena di esclusione**, l'operatore economico dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia dovrà essere in possesso di:

- i. laurea magistrale o vecchio ordinamento in scienze geologiche ed abilitazione all'esercizio della professione di geologo;
- ii. requisiti professionali indicati all'articolo 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti, si precisa che le attività oggetto dell'appalto non possono essere subappaltate e pertanto il rapporto tra l'operatore economico che partecipa alla presente procedura e il soggetto incaricato di svolgere tale prestazione può configurarsi esclusivamente quale:

- i. rapporto di lavoro subordinato (se tale soggetto è dipendente dell'operatore economico che partecipa alla presente procedura);
- ii. R.T. (se tale soggetto assume il ruolo di mandante nel R.T.);
- iii. rapporto di lavoro parasubordinato (se tale soggetto e l'operatore economico che partecipa alla presente procedura intrattengono un rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa).

A tal fine l'operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tale soggetto.

Ai fini della comprova dei requisiti di ordine professionale l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma telematica <https://gareappalti.invitalia.it>:

1. [per dimostrare il requisito relativo alla qualifica professionale] la copia del titolo abilitante alla professione (Albi/Ordini Professionali/Registri pubblici);
2. [per dimostrare il requisito relativi al coordinamento per la sicurezza] la documentazione di cui all'articolo 98 del D.Lgs 81/08.

12.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 157, co. 1, 83 e 86 del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti:

- i) l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice dei Contratti (da intendersi come servizi ultimati), relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, indicate nella tabella che segue, di importo complessivo pari o superiore a € 1.067.363,73:

DESTINAZIONE FUNZIONALE (CODICE EX DM 17/6/2016)	IB.06
Classe e Categoria ex L. 143/1949	II/b
VALORE DEI LAVORI CUI SI RIFERISCE IL SERVIZIO	€ 1.067.363,73

- ii) l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice dei Contratti, (da intendersi come servizi ultimati), relativi ai lavori appartenenti alla classe e categoria di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo

totale non inferiore a € 426.945,49;

DESTINAZIONE FUNZIONALE (CODICE EX DM 17/6/2016)	IB.06
Classe e Categoria ex L. 143/1949	II/b
VALORE DEI LAVORI CUI SI RIFERISCE IL SERVIZIO	€ 426.945,49

- iii) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura pari a n. 1;
- iv) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, pari a n. 1.

Ai sensi dell'articolo 46, co. 2, del Codice dei Contratti, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

I consorzi stabili di cui all'articolo 46, co. 1, lett. f), del Codice dei Contratti, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale anche con riferimento ai requisiti delle società consorziate.

In tal caso, la comprova dovrà avvenire come segue, ai sensi dell'Allegato XVII al Codice dei Contratti:

- i. quanto ai requisiti relativi ai servizi e ai cd. servizi di punta, di cui, rispettivamente, ai punti i e ii sopraindicati, nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto **pubblico**, i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si deducano le categorie o la classe di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.; in alternativa, l'operatore economico dovrà presentare:

- la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;
- la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;
- la copia delle quietanze di pagamento delle suddette fatture;
- ii. quanto ai requisiti relativi ai servizi e ai cd. servizi di punta, di cui, rispettivamente, ai punti i e al punto ii sopraindicati, nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto **privato**, i certificati, emessi da una pubblica amministrazione, attestanti l'avvenuta esecuzione dei lavori oggetto dei servizi di progettazione, dai quali si deducano le categorie o la classe di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;
- iii. quanto al requisito di cui ai punti iii e iv sopraindicati, la copia del libro unico del lavoro o documentazione equipollente, e/o la copia dei contratti di collaborazione.

Tali documenti dovranno essere presentati dall'operatore economico, previa richiesta da parte della Stazione Appaltante, tramite la Piattaforma Telematica.

12.4 Ulteriori dichiarazioni

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- 1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- 2) di aver letto il *"Contratto per l'utilizzo della Piattaforma Telematica"* e di aver preso atto ed accettato le singole clausole in esso contenute;
- 3) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
- 4) ove necessario poiché avente sede in un Paese inserito nella cd. *"black list"*, di possedere l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 5) di essere in grado, ai sensi dell'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su richiesta della Stazione Appaltante e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;
- 6) di obbligarsi a rendere noto tempestivamente alla Stazione Appaltante la sopravvenienza, rispetto alle attività svolte per effetto del contratto, di cause di incompatibilità previste dalle

- vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza;
- 7) di accettare che, ai sensi dell'articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti;
 - 8) di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguiti i servizi e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione dei servizi;
 - 9) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all'indirizzo <https://gareappalti.invitalia.it>, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile da la Stazione Appaltante;
 - 10) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
 - 11) di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., al numero di fax indicato nel DGUE.

12.5 Dichiarazioni relative alle Clausole obbligatorie per la legalità

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà assumere l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e/o subappaltatori e/o fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le "Clausole obbligatorie per la legalità" i cui contenuti sono qui di seguito integralmente riportati, e pertanto dichiarare quanto segue:

(a) Obblighi di Comunicazione.

L'Appaltatore, sia in proprio che, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, per conto dei subappaltatori, dei sub-fornitori o comunque di qualsivoglia soggetto terzo sub-contraente, allo scopo di permettere le opportune verifiche da parte della Prefettura, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri che possono essere disposti ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. assume l'obbligo di:

(A) mettere a disposizione della Stazione Appaltante le seguenti informazioni essenziali ivi citate: (a) individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico; (b) tipologia e importo del contratto o subcontratto; (c) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o

manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico (da fornirsi entro trenta giorni dall'avvenuta modifica); (d) annotazioni relative alla eventuale perdita del contratto o subcontratto e all'applicazione della relativa penale pecuniaria; (e) indicazione del conto corrente dedicato allo specifico intervento;

(B) mettere a disposizione della Stazione Appaltante i dati relativi alla forza lavoro presente nel luogo di esecuzione delle attività di campo , specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;

(C) mettere a disposizione della Stazione Appaltante le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore, indicando a tal fine gli operatori economici con i quali il dipendente ha instaurato un rapporto di lavoro negli ultimi dieci anni. Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.. L'Appaltatore accetta altresì espressamente, sia per sé che, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, per i sub-appaltatori, i sub-fornitori o comunque per qualsivoglia soggetto terzo sub-contraente, che l'inosservanza degli obblighi informativi di cui alla presente clausola costituisce circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione ex articolo 1453 del Codice Civile, del presente Contratto, ovvero del sub-contratto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione dell'Opera, il quale sub-contratto dovrà pertanto, a tale scopo, prevedere, oltre ad obbligazioni del medesimo tenore di quelle di cui alla presente clausola, anche un'apposita clausola risolutiva espressa.

(b) Obblighi di prevenzione di interferenze illecite.

L'Appaltatore, sia in proprio che, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, per conto dei subappaltatori, dei sub-fornitori o comunque di qualsivoglia soggetto terzo sub-contraente, dichiara:

(A) di assumere l'obbligo di dare notizia senza ritardo alla Prefettura-U.T.G. di Livorno, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell' "imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari" (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, 2 danneggiamenti o furti di beni personali o nel luogo di esecuzione delle attività di campo , ecc.); resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria;

(B) di assumere l'obbligo di denunciare immediatamente all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara e/o

dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori; della denuncia saranno informate la Stazione Appaltante e la Prefettura;

(C) di assumersi tutti gli oneri e gli obblighi derivanti a suo carico dall'osservanza del contratto nonché derivanti dagli accordi/protocolli promossi dalla Stazione Appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che le realizzeranno. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire gli obblighi indicati nei punti da (A) a (C) che precedono, all'interno dei contratti che saranno sottoscritti con i sub-appaltatori, sub-fornitori o comunque con ogni altro sub-contraente interessato all'intervento oggetto dell'Appalto, tramite l'inserimento, nei subcontratti e/o nei contratti di subappalto, di clausole contrattuali di contenuto analogo a quello ivi previsto. Il mancato recepimento, da parte dell'Appaltatore, dei suddetti obblighi costituisce causa di risoluzione automatica del presente Contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

L'Appaltatore si obbliga altresì a recepire e far recepire nei suddetti contratti con i subappaltatori, sub-fornitori o comunque con ogni altro sub-contraente interessato all'intervento oggetto dell'Appalto:

(X) una clausola che subordini sospensivamente l'efficacia dell'eventuale cessione, da parte dei propri sub-appaltatori, sub-fornitori o sub-contraenti a qualsivoglia titolo, di crediti rinvenienti dai contratti stessi, a favore di soggetti terzi diversi da quelli indicati nell'articolo 117, comma 1, del Codice dei Contratti, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle informazioni (comunicazione o informative, a seconda del caso) antimafia di cui all'articolo 91 e ss. D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. a carico del cessionario, ove applicabili, oltre alla titolarità, in capo al soggetto cessionario, dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii. [n.d.r. articolo 80 del Codice dei Contratti];

(Y) una clausola che riservi all'Appaltatore la facoltà di rifiutare le anzidette cessioni di credito da parte dei propri sub-appaltatori, sub-fornitori o sub-contraenti a favore di quei cessionari per i quali il Prefetto fornisca informazioni (comunicazione o informative, a seconda del caso) antimafia rilevanti ai sensi dell'articolo 1 septies, del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito in L. 12 ottobre 1982, n. 726 (cd. informazioni atipiche).

A tal fine, l'Appaltatore si obbliga sin d'ora ad inviare alla Stazione Appaltante, per le finalità di cui al punto che precede, una visura camerale storica, eventualmente integrata con le ultime variazioni societarie che non fossero già registrate, relativa al soggetto cessionario. L'Appaltatore si obbliga altresì a procedere al distacco di manodopera, qualora disciplinato dal Capitolato Speciale di Appalto o dal Capitolato Tecnico, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante all'ingresso nel luogo di

esecuzione delle attività di campo dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle informazioni (comunicazione o informative, a seconda del caso) antimafia sull'impresa distaccante di cui all'art. 91 D.Lgs. n. 159/2011, ove applicabile, oltre alla titolarità, in capo all'impresa distaccante, dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. [n.d.r. articolo 80 del Codice dei Contratti]

L'Appaltatore si obbliga altresì a recepire e far recepire nei contratti con i propri sub-appaltatori, sub-fornitori o sub-contrattanti, che intendano avvalersi della facoltà di distacco della manodopera, una clausola che subordini l'esercizio di detta facoltà alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle medesime informazioni (comunicazione o informative, a seconda del caso) antimafia summenzionate sull'impresa distaccante oltre alla titolarità, in capo a quest'ultima, dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del predetto D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. [n.d.r. articolo 80 del Codice dei Contratti].

Anche a tal fine, l'Appaltatore si obbliga sin d'ora ad inviare alla Stazione Appaltante, una visura camerale storica, eventualmente integrata con le ultime variazioni societarie che non fossero già registrate, relativa all'impresa distaccante.

L'Appaltatore accetta altresì espressamente, sia per sé che, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, per i sub-appaltatori, i sub-fornitori o comunque per qualsivoglia soggetto terzo sub-contrattante, che l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente clausola costituisce circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione automatica, ex articolo 1456 del Codice Civile, del presente Contratto, ovvero del sub-contratto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione dell'Opera, il quale sub-contratto dovrà pertanto, a tale scopo, prevedere, oltre ad obbligazioni del medesimo tenore di quelle di cui alla presente clausola, anche un'apposita clausola risolutiva espressa.

(c) Regolarità degli accessi nel luogo di esecuzione delle attività di campo .

L'Appaltatore, sia in proprio che, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, per conto dei subappaltatori, dei sub-fornitori o comunque di qualsivoglia soggetto terzo sub-contrattante, si obbliga ad: (A) assicurare che il personale presente nel luogo di esecuzione delle attività di campo esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e che sia in possesso di un documento d'identità in corso di validità; (B) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e le generalità del proprietario (nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità) degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della citata L. n. 136/2010; nonché (C) recepire e far recepire nei

contratti con i propri sub-appaltatori, sub-fornitori o subcontraenti apposita clausola che preveda l'assunzione degli impegni di cui ai precedenti punti (A) e (B).

L'Appaltatore accetta altresì espressamente, sia per sé che, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, per i sub-appaltatori, i sub-fornitori o comunque per qualsivoglia soggetto terzo sub-contraente, che l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente clausola in materia di regolarità degli accessi nel luogo di esecuzione delle attività di campo costituisce circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione automatica, ex articolo 1456 del Codice Civile, del presente Contratto, ovvero del sub-contratto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione dell'Opera, il quale subcontratto dovrà pertanto, a tale scopo, prevedere, oltre ad obbligazioni del medesimo tenore di quelle di cui alla presente clausola, anche un'apposita clausola risolutiva espressa.

(d) Monitoraggio Finanziario.

L'Appaltatore, si obbliga, al fine di consentire alle competenti Autorità il monitoraggio finanziario delle opere appaltate dalla Stazione Appaltante, ad assumere e a far assumere, mutatis mutandis, ai sub-appaltatori, ai sub-fornitori o comunque a qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, l'obbligo di: (A) aprire (o trasformare, se già esistente) e fare quanto necessario affinché sia aperto (o trasformato, se già esistente) dai propri subcontraenti e/o subappaltatori e/o fornitori, un conto corrente dedicato allo specifico intervento, bancario o postale, acceso presso Poste Italiane S.p.A. o una banca (di seguito, Poste Italiane S.p.A. o la banca, l'Intermediario Finanziario) per la quale sia disponibile la funzione "Bonifico SEPA (Single Euro Payments Area)", al fine di utilizzare detto conto per l'accredito degli incassi e l'addebito dei pagamenti comunque connessi alla realizzazione dell'intervento, (B) comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto d'appalto (ovvero, mutatis mutandis, del sub-contratto, del contratto di subappalto e/o del contratto di fornitura) e prima di attivare incassi e/o pagamenti sul conto dedicato allo specifico intervento, sia l'IBAN del menzionato conto, sia le generalità delle persone autorizzate ad operare sullo stesso, fermo restando che qualsivoglia cambiamento del conto dedicato allo specifico intervento potrà essere effettuato dall'operatore economico solo previa comunicazione alla Stazione Appaltante, contenente l'indicazione del nuovo IBAN, la data di attivazione del nuovo conto dedicato allo specifico intervento e la disattivazione del precedente.

L'Appaltatore accetta altresì espressamente, sia per sé che, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, per i sub-appaltatori, i sub-fornitori o comunque per qualsivoglia soggetto terzo sub-contraente, che l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente clausola in materia di monitoraggio finanziario costituisce circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione automatica, ex articolo 1456 del Codice Civile, del presente Contratto, ovvero del sub-contratto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione dell'Opera, il quale sub-contratto dovrà pertanto, a tale scopo, prevedere, oltre ad

obbligazioni del medesimo tenore di quelle di cui alla presente clausola, anche un'apposita clausola risolutiva espressa.

In aggiunta a quanto qui previsto conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti punti (a), (b), (c) e (d) la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art.1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o, nel caso in cui l'Appaltatore sia un'impresa, dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Appaltatore medesimo, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. La Stazione Appaltante comunicherà tempestivamente al Prefetto competente, nonché all'Autorità Nazionale Anticorruzione, la volontà di avvalersi della suddetta clausola risolutiva espressa, ai fini dell'eventuale assunzione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio previste dall'articolo 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni, dall' articolo 1, co. 1, L. 11 agosto 2014, n. 114)".

12.6 Requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi ordinari, di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di G.E.I.E.

12.6.1 Requisiti di ordine generale

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale dovranno essere, **a pena di esclusione**, posseduti:

- i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, dalle consorziate designate quali esecutrici dei servizi;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..

12.6.2 Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, i requisiti di ordine professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito.

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, ciascun componente del R.T. o del consorzio dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ed in particolare, nel rispetto di quanto richiesto nel precedente articolo 12.2.

12.6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito.

A pena di esclusione, il requisito di cui al n. i) dell'articolo 12.3 che precede deve essere posseduto dalla mandataria in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti e, in particolare, nella misura minima del 60% (sessantapercento), in considerazione della necessità di individuare, all'interno del R.T. un soggetto dotato di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale proporzionata al valore totale dell'intervento a cui afferiscono i servizi oggetto dell'appalto.

.La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, alle quali non è richiesta una percentuale minima.

A pena di esclusione, il requisito di cui al n. ii) dell'articolo 12.3 non è frazionabile.

In ogni caso ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 24, co. 2, in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - decreto 2 dicembre 2016, n. 263.

12.6.3 Requisiti di ordine generale - Ulteriori dichiarazioni e Dichiarazioni relative alle Clausole obbligatorie per la legalità

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 12.1 dovranno essere posseduti, **a pena di esclusione**, le Ulteriori dichiarazioni di cui all'articolo 12.4 dovranno essere rese, e le dichiarazioni relative alle Clausole Obbligatorie della Legalità di cui all'articolo 12.5 dovranno essere rese, **a pena di esclusione**:

- i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei servizi;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

ARTICOLO 13

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità

economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in caso di R.T.I., avvalendosi della capacità di altri componenti del R.T.I..

Il ricorso all'avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, oltre a produrre il DGUE per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- a) il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario;
- b) la Dichiarazione di cui all'Allegato 5, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'ausiliario, con cui quest'ultimo:
 - i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - iii. si obbliga verso l'operatore economico e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;
- c) il PASSOE nel quale sia indicato l'ausiliario;
- d) l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento); oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al

medesimo gruppo, dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

ARTICOLO 14

GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore della Stazione Appaltante, valida fino all'emissione del certificato di verifica di conformità delle attività di indagine oggetto dell'Intervento.

Il soggetto incaricato, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva.

La mancata presentazione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'affidatario.

ARTICOLO 15

POLIZZA

Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto dovrà produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto, dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante, dell'Ente Aderente o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante o dell'Ente Aderente), nell'esecuzione delle attività di Direzione della esecuzione e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del contratto avente ad oggetto la realizzazione dell'Intervento denominato *"Campagna di indagini integrative finalizzata alla progettazione delle opere di messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della società Aferpi SpA nel sito di Piombino"*.

Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari a € 500.000,00.

La mancata presentazione delle polizze determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la

sostituzione dell'affidatario.

ARTICOLO 16

SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta l'operatore economico deve procedere alla visita dei luoghi di esecuzione dell'appalto.

Inoltre l'operatore economico deve dichiarare:

- i. di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso l'accurato controllo della viabilità di accesso ai luoghi in cui dovranno essere eseguite le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare con la presente procedura;
- ii. di essere pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il sopralluogo dovrà essere svolto:

- i. in caso di operatore economico singolo: da parte del legale rappresentante o del direttore tecnico o di personale dipendente, munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante;
- ii. in caso di un costituito o costituendo R.T.I. o consorzio ordinario: da parte del legale rappresentante o del direttore tecnico o del personale dipendente di uno dei soggetti componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, quest'ultimo munito di delega sottoscritta dal proprio legale rappresentante;
- iii. in caso di consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane: da parte del legale rappresentante o del direttore tecnico o del personale dipendente del consorzio, quest'ultimo munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, ovvero da parte del legale rappresentante della consorziata indicata come esecutrice, munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, ovvero da parte del direttore tecnico della consorziata indicata come esecutrice, munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, ovvero del personale dipendente della consorziata indicata come esecutrice, munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio.

I sopralluoghi potranno essere eseguiti nei giorni e negli orari indicati nel Bando.

Il sopralluogo potrà essere svolto solo previo appuntamento da richiedere, mediante la Piattaforma Telematica, entro i termini di seguito indicati, utilizzando esclusivamente il modello *sub* Allegato 6, che dovrà essere scaricato, sottoscritto digitalmente dall'operatore economico e caricato, come allegato, nell'apposita area "**COMUNICAZIONI**" dell'area riservata del Portale <https://www.gareappalti.invitalia.it>.

Alla richiesta di sopralluogo dovrà essere allegato il documento d'identità del richiedente.

I sopralluoghi potranno essere effettuati nelle date dal 5 al 7 giugno 2017 e dal 12 al 14 giugno 2017:

- i sopralluoghi previsti nelle date del 5-7 giugno 2017 dovranno essere prenotati entro le ore 12:00 del 30 maggio 2017;
- i sopralluoghi previsti nelle date del 12-14 giugno 2017 dovranno essere prenotati entro le ore 12:00 del 7 giugno 2017.

La Stazione Appaltante comunicherà, tramite l'area "COMUNICAZIONI" del Portale <https://www.gareappalti.invitalia.it>, il giorno e l'ora in cui l'operatore economico dovrà effettuare il sopralluogo.

Al momento del sopralluogo l'operatore economico dovrà recare con sé, in duplice copia, il modello di attestazione di avvenuto sopralluogo allegato al presente Disciplinare *sub* Allegato 7 "*Attestato di avvenuto sopralluogo*": in quella sede una di tali copie sarà sottoscritta dal rappresentante della Stazione Appaltante e sarà riconsegnata all'operatore economico.

Al momento della presentazione dell'offerta, l'operatore economico dovrà scansionare e caricare sulla Piattaforma Telematica all'interno della Documentazione amministrativa, senza necessità di apporre la sua firma digitale, la propria copia del modello di attestazione di avvenuto sopralluogo munita di firma analogica del rappresentante della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 17

SUBAPPALTO

Le prestazioni oggetto dell'appalto non sono subappaltabili.

ARTICOLO 18

CONTRIBUTO ALL'ANAC

Non è dovuto alcun contributo da parte dell'operatore economico.

ARTICOLO 19

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

L'offerta è composta da:

- a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 19.1;
- b) la Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 19.2;
- c) la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 19.3.

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nei paragrafi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, l'operatore economico si avvarrà del DGUE per avanzare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura.

Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente disciplinare.

In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell'operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso in cui venisse caricato un *file* privo di firma digitale, nonostante l'apposizione della stessa sia prevista come obbligatoria dal presente Disciplinare, la Piattaforma Telematica segnalerà all'operatore economico tale circostanza, mediante un avviso dal seguente tenore: *"Il file non risulta firmato digitalmente Procedere?"*. Cliccando su **"SI"** l'operatore accetta:

- di proseguire con l'invio della propria offerta;
- le conseguenze derivanti dalla mancata apposizione della firma digitale.

È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel prosieguo del presente Disciplinare, tenendo conto che la Piattaforma Telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte (**"FINE RICEZIONE OFFERTE"**).

La presentazione dell'offerta mediante Piattaforma Telematica, infatti, è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima da parte della Stazione Appaltante, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto al previsto termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta decorso tale termine.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all'interno della sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'offerta tecnica e dell'offerta economica nella sezione diversa da quella appositamente dedicata, pena l'esclusione dalla procedura.

Si precisa inoltre che qualora l'operatore economico avesse la necessità di fornire documenti aggiuntivi, potrà caricare tali documenti, in ciascuna delle sezioni, in appositi parametri denominati **"ULTERIORE DOCUMENTAZIONE"**. Per tali parametri non sarà prevista la firma digitale obbligatoria: sarà cura dell'operatore economico prevederne l'eventuale apposizione, ove necessario.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

19.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Per caricare sulla Piattaforma Telematica la Documentazione amministrativa, l'operatore economico dovrà:

1. accedere al Portale mediante l'inserimento delle proprie credenziali;
2. all'interno del **"PASSO 1 - DEFINISCI FORMA DI PARTECIPAZIONE"**, definire la forma di partecipazione alla presente procedura di gara;
3. una volta definita e/o modificata la forma di partecipazione, cliccare su **"SALVA E PROCEDI"** per accedere al **"PASSO 2 - CARICA DOCUMENTAZIONE"**;
4. all'interno del **"PASSO 2 – CARICA DOCUMENTAZIONE"** nella sezione **"AMMINISTRATIVA"**, inserire i documenti richiesti firmati digitalmente e/o compilare tutti i campi presenti a video come obbligatori;
5. cliccare su **"TORNA ALLA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE"**, in alto a sinistra, per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta ovvero passare direttamente alla sezione tecnica o economica.

L'operatore economico dovrà allegare la seguente documentazione:

a. DGUE

il DGUE, il quale dovrà essere:

- i. compilato in lingua italiana;
- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- iii. **a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;**
- iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di consorzi stabili, , dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare le parti e le percentuali dei servizi che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti;
- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti;
- iv. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare le parti e le percentuali del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore

economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti;

- ii. indicare l'impresa mandataria;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- v. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

Inoltre, in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre, oltre al DGUE per sé, anche il DGUE dell'ausiliario, come meglio descritto nel paragrafo che segue.

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia:

- i. titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ii. soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- iii. soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
 - a. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;
 - b. dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori e gli institori ex articolo 2203 cc), di direzione o di controllo;
 - c. del direttore tecnico;
 - d. del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50 % della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80, del Codice

dei Contratti, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);

- v. dei soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
- vi. in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "*soggetti cessati*" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare tutte le notizie inserite nel casellario informatico gestito dall'ANAC astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui l'operatore economico dichiari, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovrà produrre, all'interno della Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

b. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per il DGUE

la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa al DGUE: a tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "*Disciplina sull'imposta di bollo*", mediante il pagamento tramite il modello "*F23*" dell'Agenzia delle Entrate (**codice tributo: 456T; causale: "RP"; codice ufficio di cui al punto 6 del**

modello "F23": codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento al DGUE).

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente *link*:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F23/Mo dello+F23/>.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica.

In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

c. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti

in caso di R.T.I. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- i. in originale su supporto informatico, **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I. e corredato da autentica notarile digitale di firma**, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

d. Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese

le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale d

assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, **sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio**;

e. Procure

nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, la procura attestante i poteri conferiti.

Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

f. PASSOE

la copia del documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, cd. "PASSOE".

Si precisa che:

- i. i consorzi stabili, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- ii. i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;
- iii. in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre un unico PASSOE nel quale sia indicato il soggetto ausiliario.

Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale.

g. Avvalimento.

in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento:

- i. il DGUE, reso e **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario**, accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore;
- ii. la Dichiarazione di cui all'Allegato 5, resa e **sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario**, con cui quest'ultimo:
 - a) attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei

Contratti;

- b) attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) si obbliga verso l'operatore economico e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;
- iii. il PASSOE nel quale sia indicato l'ausiliario (che può essere allegato senza sottoscrizione digitale);
- iv. l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento), **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario**; oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, **sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario**.

Si precisa che nel caso in cui l'operatore economico intenderà affidare l'esecuzione delle prestazioni al soggetto ausiliario, dovrà osservare altresì quanto previsto dal presente documento in materia di subappalto.

h. Attestato di avvenuto sopralluogo.

l'attestato di avvenuto sopralluogo, che può essere allegato senza sottoscrizione digitale.

I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue.

Tabella n. 1

DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
DGUE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DGUE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	ALLEGARE
	CONSORZI STABILI, : DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE	
	R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: DGUE DEL MANDATARIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE	
	AVVALIMENTO: DGUE DELL'AUSILIARIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	
ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL DGUE		ALLEGARE
MANDATO O ATTO COSTITUTIVO		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO

DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLE LETT. B) E C) DELL'ART. 45, CO. 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
PROCURA		ALLEGARE SE DEL CASO
PASOE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: PASOE DELL'OPERATORE ECONOMICO	ALLEGARE
	CONSORZI STABILI: UNICO PASOE NEL QUALE SIANO INDICATE LE CONSORZIE ESECUTRICI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	
	R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: UNICO PASOE NEL QUALE SIANO INDICATI TUTTI I COMPONENTI DEL R.T.I. O DEL CONSORZIO ORDINARIO	
	AVVALIMENTO: UNICO PASOE NEL QUALE SIANO INDICATI IL SOGGETTO AUSILIATO E IL SOGGETTO AUSILIARIO	
DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO 5	FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO	ALLEGARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO
CONTRATTO DI AVVALIMENTO	FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE	ALLEGARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO

DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
	DELL'AUSILIATO	
ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO		ALLEGARE

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA TECNICA OVVERO ALL'OFFERTA ECONOMICA

19.2. OFFERTA TECNICA

A pena di esclusione, la Documentazione tecnica dovrà contenere l'offerta tecnica, la quale, redatta sulla base del DPI e del Capitolato, dovrà comprendere i seguenti elaborati:

- a. **la documentazione di tre servizi di direzione di esecuzione del contratto espletati**, relativi a interventi ritenuti dall'operatore economico significativi della propria capacità a realizzare la prestazione richiesta sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali. La documentazione richiesta deve essere predisposta in massimo n. 4 schede in formato A4, per ciascun intervento;
- b. **una relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'appalto**, corredata da: 1) l'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali; 2) organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio. Tale documentazione deve ed essere predisposta in massimo n. 5 cartelle in formato A4, in numero massimo di 25 righe per facciata.

A pena di esclusione, ciascun elaborato componente l'offerta tecnica dovrà essere firmato digitalmente:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante della mandataria;
- iii. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria

nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;

- iv. in caso di consorzi stabili, , dal legale rappresentante del consorzio.

Dal punto di vista editoriale gli elaborati di cui alle lettere a) e b) che precedono dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere prodotti su fogli singoli di formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, pag. 3 di 50);
- la formattazione del documento dovrà rispettare i seguenti limiti:
 - font size: 12;
 - interlinea: 1,5.

Si precisa che il contenuto delle schede successive al limite massimo indicato non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

Per caricare sulla Piattaforma Telematica l'offerta tecnica, l'operatore economico dovrà:

1. accedere al Portale mediante l'inserimento delle proprie credenziali;
2. all'interno del **"PASSO 2 - CARICA DOCUMENTAZIONE"** nella sezione **"TECNICA"**, inserire i documenti richiesti firmati digitalmente e/o compilare tutti i campi presenti a video come obbligatori;
3. cliccare su **"TORNA ALLA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE"**, in alto a sinistra, per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta ovvero passare direttamente alla sezione economica.

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file o cartelle .zip di dimensione inferiore a 600 MB (Megabyte).

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

19.3 OFFERTA ECONOMICA

A pena di esclusione, la Documentazione economica dovrà contenere l'offerta economica, da presentare secondo quanto stabilito di seguito.

a. OFFERTA ECONOMICA

Per caricare sulla Piattaforma Telematica l'offerta economica, l'operatore economico dovrà:

1. accedere al Portale mediante l'inserimento delle proprie credenziali;
2. all'interno del **"PASSO 2 - CARICA DOCUMENTAZIONE"** nella sezione **"ECONOMICA"**
 - inserire i documenti richiesti firmati digitalmente;
 - compilare tutti i campi presenti a video come obbligatori;
3. cliccare su **"TORNA ALLA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE"**, in alto a sinistra, per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta e completare la busta economica ovvero passare direttamente alla sezione economica.

L'operatore economico accedendo alla sezione "Economica", dovrà, compilare direttamente a video la propria offerta; in particolare l'operatore economico dovrà:

- i. cliccare su **"ACCEDI A SCHEMA DI OFFERTA"** e inserire, **a pena di esclusione**, il **prezzo** offerto; si precisa che il prezzo dovrà essere indicato a video in **cifre** impiegando soltanto tre decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in **valore assoluto**; il sistema restituirà il corrispondente ribasso percentuale offerto;
- ii. indicare, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti, l'importo dei **"COSTI DELLA SICUREZZA AZIENDALI"**, **che non potrà essere pari a "0"**; il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto tre decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto;
- iii. rendere le **"DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA"**, ovvero dichiarare:
 - a) di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
 - b) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
 - c) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante.

Una volta compilati tutti i campi obbligatori cliccare su **"SALVA E GENERA PDF"**: il sistema genererà il file **"OFFERTA ECONOMICA"**, che dovrà essere scaricato (cliccando su **"SCARICA"**), firmato digitalmente dai soggetti di seguito indicati e ricaricato (cliccando su **"CARICA DOCUMENTO"**).

A pena di esclusione, l'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente:

1. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore

- economico medesimo;
2. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante della mandataria;
 3. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria **nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante**;
 4. in caso di consorzi stabili, , dal legale rappresentante del consorzio.

b. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per l'offerta economica

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo", mediante il pagamento tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: "RP"; codice ufficio di cui al punto 6 del modello "F23": codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento all'offerta economica).

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F23/Mo dello+F23/>.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

19.4 TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per trasmettere la propria offerta telematica, l'operatore economico, all'interno del **"PASSO 2 – CARICA DOCUMENTAZIONE"**, una volta che lo stato del caricamento sarà "completo", dovrà cliccare sul tab **"PROCEDI"** per accedere al **"PASSO 3 – PRESENTA OFFERTA"**.

All'interno del **"PASSO 3"** è possibile visualizzare e verificare il riepilogo della documentazione inserita e cliccare su **"INVIO OFFERTA"**. Il Portale conferma l'avvenuto invio visualizzando un apposito messaggio di conferma e mediante un pop-up, riportando la ragione sociale dell'operatore economico, la data e l'ora di presentazione dell'offerta.

Come ulteriore conferma, l'operatore economico riceverà una e-mail all'indirizzo inserito in fase di registrazione.

UNA VOLTA TRASMESSA L'OFFERTA SI CONSIGLIA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI.

Le offerte non trasmesse o ritirate non saranno visibili alla Stazione Appaltante e pertanto si intenderanno come non presentate.

L'operatore economico potrà modificare, cancellare e ritrasmettere la propria offerta entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta (**"FINE RICEZIONE OFFERTE"**) accedendo dalla Gara a **"VEDI OFFERTA"** e cliccando **"ANNULLA INVIO OFFERTA"**. L'operatore verrà reindirizzato direttamente al **"PASSO 2 - CARICA DOCUMENTAZIONE"**.

Si ricorda nuovamente che le operazioni di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico.

ARTICOLO 20

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95 del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

Tabella n. 2

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo
1	Offerta tecnica	70
2	Offerta economica	30
	Totale	100

Ai sensi dell'articolo 95, co. 6, del Codice dei Contratti, l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e ai sub criteri di seguito indicati:

- A. **professionalità e adeguatezza dell'offerta** desunta dalla documentazione relativa a tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali (Relazione A di cui alla lettera a) del precedente punto 19.2);
- B. **caratteristiche metodologiche dell'offerta** desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico (Relazione B di cui alla lettera b) del precedente punto 19.2).
- C. **ribasso percentuale unico** indicato nell'offerta economica;

I contenuti dei criteri motivazionali da impiegare nella fase valutativa delle offerte, in analogia con le indicazioni fornite dall'ANAC sulle Linee Guida attuative del nuovo Codice Appalti – Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, sono i seguenti:

Criterio A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA

Sub criterio A.1 - Qualità della professionalità desunta dalla Relazione A di cui alla lettera a) del precedente punto 19.2:

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente medesimo abbia effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'articolo 3, co. 1, lett. vvvv) del Codice dei Contratti, che rispondono meglio agli obiettivi di qualità e sicurezza che persegue la stazione appaltante.

Sub criterio A.2 - Grado di analogia dei servizi svolti desunta dalla Relazione A di cui alla lettera a) del precedente punto 19.2.

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustra in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:

- i servizi più affini a quelli oggetto dell'affidamento per tipologia e complessità;
- le maggiori dimensioni dei servizi, con riferimento all'estensione e all'importo degli interventi in relazione ai quali gli stessi sono stati svolti;
- le migliori modalità organizzative della struttura impiegata nei servizi prestati;
- le migliori modalità di classificazione, archiviazione e consultazione dei documenti;
- le migliori caratteristiche del sistema impiegato per la gestione documentale in termini di

accessibilità, protezione e riservatezza dei dati.

Criterio B - RELAZIONE METODOLOGICA

Sub Criterio B.1- Modalità di svolgimento delle prestazioni, desunta dalla Relazione B, di cui alla lettera b) del precedente punto 19.2.

Sarà valutata migliore quell'offerta per la quale la relazione, corredata dall'elenco dei professionisti e dall'organigramma del gruppo di lavoro, come specificato nel precedente punto 19.2, lett. b), dimostri che la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, sia per consistenza sia per le risorse umane e strumentali messe a disposizione, offra una elevata garanzia della qualità nello svolgimento dei servizi oggetto dell'Appalto.

Sub Criterio B.2- Modalità di espletamento e di organizzative delle attività da espletare in termini di sicurezza durante l'esecuzione del contratto desunta dalla Relazione B, di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 19.2.

Sarà valutata migliore quell'offerta la cui relazione illustri in modo più preciso, più convincente e più esaustivo: 1) le modalità di esecuzione del servizio con riguardo alle attività di controllo e sicurezza nel luogo di esecuzione delle attività di campo, al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori e di terzi; 2) le modalità di interazione/integrazione con la Stazione Appaltante.

In particolare i punteggi sono così distribuiti:

Tabella n. 3

CRITERIO		PESO O PUNTEGGIO (Wi)	NUMERO DEL REQUISITO (i)
CRITERIO A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA			
A.1	Qualità della professionalità	20 (Pa1)	1
A.2	Grado di analogia dei servizi svolti per Direzione Esecuzione del Contratto	20 (Pa2)	2
CRITERIO B - RELAZIONE METODOLOGICA SULLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO			
B.1	Modalità di svolgimento delle prestazioni	15 (Pb1)	3
B.2	Modalità di espletamento e di organizzative delle attività da espletare in termini di sicurezza durante l'esecuzione del contratto	15 (Pb2)	4
OFFERTA ECONOMICA			
C.1	Ribasso percentuale unico	30 (Pc)	5
TOTALE		100	

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$K_i = A_i \cdot P_a + B_i \cdot P_b + C_i \cdot P_c$$

dove:

- K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i esimo;
- A_i , B_i e C_i sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimale, attribuiti al concorrente i esimo (il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile; il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta);
- P_a , P_b e P_c sono i fattori ponderali (peso) indicati nella tabella n. 3 che precede.

I coefficienti A_i e B_i , relativi rispettivamente ai criteri a) e b) indicati nella tabella n. 3, sono determinati ciascuno come media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario.

In particolare, per ciascun criterio o sub criterio di valutazione ciascun commissario attribuisce il seguente punteggio:

- a. il coefficiente 0 corrisponde a insufficiente;
- b. il coefficiente da 0,01 a 0,20 corrisponde a sufficiente;
- c. il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto;
- d. il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono;
- e. il coefficiente 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto
- f. il coefficiente 0,81 a 1 corrisponde a ottimo.

Si precisa che, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, il punteggio attribuito da ciascun commissario sarà troncato alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti, secondo la formula qui di seguito riportata.

$$V_{ai} = M_a / M_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

M_i = Media dei coefficienti attribuita al concorrente a

M_{max} = Media più alta dei coefficienti

Il valore così ottenuto (V_{ai}) sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun criterio (P_a e P_b)

Ai fini della determinazione del **coefficiente C_i** relativo all'elemento c) **RIBASSO PERCENTUALE UNICO**, della tabella che precede, la commissione giudicatrice impiega la seguente formula:

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

R_a = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

R_{max} = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

Per quanto concerne l'offerta economica il coefficiente R_a indica il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica presentato dal concorrente a .

Il valore così ottenuto (V_{ai}) sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al criterio P_c .

ARTICOLO 21

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di gara entro il termine indicato nel Bando esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "**COMUNICAZIONI**".

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno rese dalla Stazione Appaltante nel termine di cui al citato articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, dando comunicazione agli operatori economici della pubblicazione di tali risposte tramite Piattaforma Telematica nella sezione "**DOCUMENTAZIONE DI GARA – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**".

Ai sensi dell'articolo 40, co. 1, del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica nell'apposita

area “**COMUNICAZIONI**”, posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo indicato nel Bando, ed in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante telefax. In tal caso, l’operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica:

- i. contattando il *call center* di supporto, segnalando l’errore bloccante di sistema;
- ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un’apposita dichiarazione, attestante il blocco di sistema, corredata da uno “*screenshot*” da cui risulti l’errore che ha provocato il blocco della Piattaforma Telematica.

Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato dall’operatore economico al momento della registrazione, di cui all’articolo che precede. In caso di R.T.I., tali comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato al momento della registrazione dall’operatore economico indicato quale capogruppo.

ARTICOLO 22

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre la data e l’ora indicate nel Bando.

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito <https://gareappalti.invitalia.it>.

ARTICOLO 23

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel Bando le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio di gara, nella persona del RUP, il quale si riunirà in seduta pubblica nel giorno e nel luogo indicati nel Bando.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati tramite Piattaforma Telematica.

A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale rappresentanza dell’operatore economico ovvero sia stato da questi delegato a rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da procura corredata da copia di un valido documento di identità del legale

rappresentante.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Commissione di gara sarà nominata, ai sensi dell'articolo 77 co. 3, penultimo periodo, del Codice dei Contratti, per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico.

I commissari saranno nominati e il Presidente della Commissione sarà individuato ai sensi della procedura *"Procedura organizzativa gare e appalti di lavori pubblici"* e della policy aziendale *"Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici"*.

La Commissione sarà costituita da 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, come indicato nella determina di nomina.

La durata dei lavori della Commissione e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza ex articolo 77, co. 2, del Codice dei Contratti, avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

Il Seggio, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- i. in seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- ii. in seduta pubblica, all'apertura delle offerte e all'apertura della Documentazione amministrativa;
- iii. in seduta riservata, alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa.

La Commissione, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- i. in seduta pubblica, all'apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- ii. in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi;
- iii. in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- iv. in seduta pubblica, all'apertura della Documentazione economica e all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.

Ai sensi dell'articolo 97, co. 3, del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi.

Ai sensi dell'articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, la stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione di gara.

In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti troncando alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti. In caso di offerte uguali saranno considerate entrambe per il calcolo della media.

All'esito delle predette operazioni, la Piattaforma consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria.

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti, le carenze di qualsiasi elemento formale del DGUE e dei documenti richiesti all'interno della sezione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle dell'offerta tecnica ed economica, obbligano l'operatore economico al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, di una sanzione pecuniaria, la cui misura è fissata all'1 per mille (1‰) dell'importo totale dell'appalto (con bonifico bancario in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. sul conto corrente che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante).

La Stazione Appaltante assegnerà all'operatore economico un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le dovranno rendere, che l'operatore economico dovrà rendere contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine per la regolarizzazione l'operatore economico sarà escluso dalla presente procedura gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In ogni caso saranno dichiarate irricevibili e/o inammissibili ed escluse dalla procedura:

- a) ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte che la Stazione Appaltante ha giudicato anormalmente basse;
- c) ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte che non hanno la qualificazione necessaria;
- d) ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dalla Stazione Appaltante a base di gara;
- e) le offerte che siano sottoposte a condizione;
- f) le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel Capitolato;
- g) le offerte incomplete e/o parziali.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 15, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico.

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

DOCUMENTAZIONE

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito *web* <https://gareappalti.invitalia.it>:

ALLEGATO 1. Bando;

ALLEGATO 2. DPI;

- ALLEGATO 3.** Schema di contratto;
- ALLEGATO 4.** DGUE;
- ALLEGATO 5.** Dichiarazione dell'ausiliario;
- ALLEGATO 6.** Modello per la richiesta di sopralluogo;
- ALLEGATO 7.** Attestato di avvenuto sopralluogo;

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Enrico Fusco

Documento sottoscritto con firma digitale da Enrico Fusco, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.